

Doc. **XII-quinquies**
N. 19

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione Annuale di Astana, Kazakistan
(29 giugno – 3 luglio 2008)

Risoluzione sul rafforzamento delle iniziative di lotta a tutte le forme di tratta di esseri umani e sull'affrontare le particolari esigenze dei minori vittime della tratta

Trasmessa il 24 luglio 2008

1. *Encomiando* il numero crescente di Stati partecipanti dell'OSCE che hanno adottato leggi, politiche e prassi articolate per combattere tutte le forme di tratta di esseri umani,

2. *Ricordando* i principi della Dichiarazione di Bruxelles dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE (2006), della Dichiarazione di Kiev dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE (2007), nonché le iniziative degli Stati partecipanti per attuare il Piano d'Azione dell'OSCE per combattere la tratta di esseri umani (2003) e tutti gli impegni OSCE relativi alla lotta alla tratta di esseri umani,

3. *Prendendo atto* della Ottava Conferenza dell'Alleanza contro la tratta di esseri umani (maggio 2008) per affrontare specificamente "La tratta di bambini: risposte e sfide a livello locale",

4. *Prendendo atto* del recente Rapporto finale di valutazione del primo programma sulla prostituzione di persone incensurate (marzo 2008) presentato al Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, che valuta l'efficacia di programmi che informano gli utenti di sesso maschile della prostituzione in merito ai rischi legali, per la salute e ai rischi di altra natura e agli effetti della prostituzione e conclude che tali programmi riducono significativamente il re-

cidivismo e ridurrebbero quindi anche la domanda di tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale,

5. *Sostenendo* con assoluta determinazione l'impegno volto a rafforzare ulteriormente le iniziative nazionali e multinazionali di lotta a tutte le forme di tratta degli esseri umani in tutta la regione dell'OSCE e anche al di là dei suoi confini,

6. *Preoccupata* che la corruzione ufficiale continui ad ostacolare le iniziative di lotta alla tratta di esseri umani, impedendo anche la prevenzione, la tutela delle vittime e la promozione di procedimenti penali a carico dei trafficanti,

7. *Preoccupata* che il personale militare e civile impegnato nelle forze internazionali di mantenimento della pace o in altre missioni internazionali, inclusi i fornitori, nonché le presenze sul campo delle organizzazioni internazionali, inclusa l'OSCE, potrebbero costituire un fattore che contribuisce al lato della domanda del ciclo della tratta e che denunce di comportamenti indegni da parte del personale civile e militare impegnato in tali missioni hanno effetti pregiudizievoli sull'adempimento dei mandati delle missioni;

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

8. *Sollecita* quegli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto ad adottare ed attuare leggi, politiche e prassi articolate contro la tratta di esseri umani, affrontando quest'ultima in tutte le sue forme e consentendo l'efficace svolgimento dei processi penali a carico dei trafficanti, nonché la prevenzione della tratta e la tutela delle vittime;

9. *Incoraggia* l'OSCE e tutti gli Stati partecipanti a continuare a definire strategie e programmi di prevenzione forti ed articolati, che affrontino la tratta di esseri umani in tutte le sue forme;

10. *Invita* tutti gli Stati partecipanti ad aumentare le risorse per gli enti governa-

tivi, incluse le forze di polizia, e per le organizzazioni non governative interessate, per migliorare la capacità e l'efficacia delle misure tese a perseguire a termini di legge i perpetratori, a prevenire la tratta e a tutelarne le vittime;

11. *Rivolge un appello* agli Stati partecipanti affinché garantiscano che si perseguano efficacemente a termini di legge i perpetratori e si impongano sanzioni proporzionate ai reati commessi;

12. *Incoraggia ulteriormente* gli Stati partecipanti ad indagare energicamente, perseguire a termini di legge, e condannare i pubblici funzionari che partecipino o agevolino la tratta di esseri umani;

13. *Invita* gli Stati partecipanti a migliorare, ove necessario, le misure per impedire che il personale militare e civile impegnato all'estero nelle forze di mantenimento della pace o in altre missioni internazionali svolga attività di tratta di esseri umani o ne sfrutti le vittime, e a garantire che le leggi, le normative e gli altri documenti nazionali in materia possano essere fatti rispettare dai loro cittadini impegnati nelle forze di pace o in altre missioni internazionali;

14. *Sollecita* gli Stati partecipanti a creare e rafforzare i programmi volti a promuovere la cooperazione internazionale nel tutelare le vittime della tratta di esseri umani e le loro famiglie da ritorsioni per aver collaborato con la magistratura nei procedimenti penali per aumentare il numero dei casi portati in giudizio;

15. *Invita* gli Stati partecipanti a garantire meccanismi di identificazione efficaci per le vittime della tratta di esseri umani, in particolare per garantire che le vittime non siano processate per prostituzione e violazione delle leggi sull'immigrazione;

16. *Invita inoltre* gli Stati partecipanti ad interagire con le organizzazioni non

governative e gli altri meccanismi internazionali per, il rientro, ove opportuno, in condizioni di sicurezza delle vittime della tratta di esseri umani nel paese di origine;

17. *Invita* vivamente gli Stati partecipanti a definire strategie per affrontare le vulnerabilità delle vittime potenziali della tratta di esseri umani e per assicurare il buon esito della reintegrazione delle vittime della tratta salvate, in particolare creando e agevolando le iniziative delle ONG per la creazione di microimprese e di attività di microfinanza per le vittime della tratta di esseri umani e le donne imprenditrici a rischio nelle aree dove si concentra il traffico di esseri umani;

18. *Invita* tutti gli Stati partecipanti a rafforzare i meccanismi di monitoraggio nazionali, i meccanismi di indirizzamento nazionali, le strutture di coordinamento, la raccolta di dati e la ricerca incentrata sulla tratta di esseri umani;

19. *Incoraggia* le stazioni radio e i canali televisivi nei paesi di origine, di transito e di destinazione a svolgere un ruolo più energico nel contribuire a informare il pubblico in merito ai tanti aspetti della tratta di esseri umani, anche ai fattori che contribuiscono alla domanda di tutte le forme di tratta, ai segnali di allarme per le vittime potenziali e i genitori delle vittime potenziali della tratta di esseri umani e in merito a ciò che le persone possono fare nell'eventualità che si imbattano in una vittima della tratta di esseri umani;

20. *Invita* gli Stati partecipanti a definire e ad attuare programmi volti a informare i clienti di sesso maschile delle prostitute in merito ai rischi legali, per la salute e ai rischi di altra natura nonché in merito agli effetti della prostituzione, allo scopo di ridurre significativamente i tassi di recidivismo e la domanda di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale;

21. *Invita* gli Stati partecipanti dell'OSCE a definire politiche e a sostenere

iniziative volte a ridurre in modo più efficace la domanda che alimenta tutte le forme di tratta di persone, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e misure legislative o di altra natura;

22. *Invita* gli Stati partecipanti, ove necessario, a chiarire le definizioni nella legislazione nazionale relative ai lavori forzati e a formare i funzionari competenti in merito alla distinzione tra la tratta di persone e le altre situazioni da non confondersi con questa, quali l'immigrazione clandestina e il contrabbando di persone;

23. *Invita vivamente* l'OSCE e gli Stati partecipanti a prendere misure immediate volte a promuovere un'azione penale agguerrita a carico dei responsabili della tratta di neonati, bambini e giovani, la prevenzione di tali reati contro i fanciulli e la tutela delle vittime, anche attraverso l'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'*Appendice al Piano d'Azione dell'OSCE per combattere la tratta di esseri umani: affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta*, inter alia:

a) Creando e/o rafforzando politiche e programmi efficaci di prevenzione della tratta di bambini;

b) Definendo meccanismi di coordinamento e indirizzamento per affrontare in particolare modo le misure di tutela e assistenza che si concentrano sulle esigenze specifiche dei minori vittime della tratta;

c) Facilitando attività specifiche di formazione per il personale di polizia e fornire indicazioni al personale di strutture competenti sui metodi corretti ed efficaci per individuare i minori vittime di tratta; e

d) Formando alleanze con la società civile per definire un approccio articolato per tutelare e assistere i bambini vittime della tratta di persone;

24. *Invita* gli Stati partecipanti dell'OSCE a cooperare nel garantire, ove opportuno, il rientro in condizioni di sicurezza dei minori vittime di tratta, anche attraverso l'inserimento di valutazioni del rischio e programmi di reintegrazione nelle politiche contro la tratta di esseri umani;

25. *Invita* gli Stati partecipanti a creare programmi di informazione e sensibilizzazione mirati alle popolazioni particolarmente vulnerabili di bambini e ragazzi, anche quelli residenti in istituti statali;

26. *Esprime* apprezzamento per l'attività in corso dell'Ufficio del Rappresentante Speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani nonché per le iniziative contro la tratta intraprese dalle Missioni OSCE e dalle Presenze sul terreno; e

27. *Invita* l'OSCE a portare avanti la cooperazione con altre organizzazioni internazionali su programmi pratici e concreti per combattere la tratta di esseri umani.